



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.371 del 19.11.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Villanova n°13. ID. n°778/25.

IL SINDACO

Premesso che il Personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli sono intervenuti presso la chiesa di Santa Maria della Consolazione, sita nel quartiere Posillipo alla via Villanova 13, sulla scorta della richiesta di sopralluogo urgente richiesto dalla Parrocchia omonima. I tecnici della SABAP-NA hanno rilevato quanto segue: *"L'evento sismico del 13.05.2025 ha portato al crollo parziale degli stucchi e della decorazione dell'arco d'ingresso, all'apertura di una lesione passante in facciata e a numerose lesioni in chiesa. Il sopralluogo ha avuto lo scopo di verificare il quadro fessurativo dichiarato.*

All'interno dell'aula, a pianta circolare, risulta crollato parte dell'arco d'ingresso, con notevoli elementi in stucco originario presenti ai piedi dell'ingresso, sfondando la rete di sicurezza presente; è visibile una lesione che corre lungo la controfacciata della chiesa sino ad interessare il finestrone sommitale, di cui è leggibile la corrispondenza in facciata principale. Il crollo ha consentito di intravedere la struttura sottostante in capriata lignea, si suppone dunque l'articolazione delle decorazioni e delle strutture architettoniche di sostegno impostate su finte volte ed archi con sottostruttura in graticciato ligneo. Non risulta ispezionabile il sottotetto. Nella documentazione d'archivio presente il Soprintendenza si riscontra un intervento di cui al nulla osta prot. 23301 del 22.01.2008 relativo ad un intervento di "manutenzione straordinaria, risanamento e restauro conservativo" per il quale rimanevano esclusi gli "interventi previsti di rifacimento delle coperture lignee e un successivo intervento in copertura eseguito con nota prot. n.° 3512 del 05.03.2009, prevedendo un consolidamento strutturale della copertura originaria. Si riscontrano altresì lesioni in corrispondenza della mezzeria delle murature dei sei spicchi delle pareti, probabilmente altresì passanti dietro le due tele presenti in chiesa."

A seguito della diffida del Servizio Sicurezza Abitativa PG/2025/997900, rilevato il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, si ritiene necessario estendere il provvedimento di non praticabilità all'intero edificio di culto.

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale

al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A omissis.

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" l'intero edificio, nonché le aree pubbliche e private sottostanti i dissesti, fino ad eliminato pericolo;
- di eseguire per l'intero immobile una accurata verifica tecnica, ivi compreso la verifica di tutti gli elementi strutturali, con particolare riferimento alle lesioni riscontrate sulla muratura;
- di eseguire una accurata verifica tecnica di tutte le facciate, compresi tutti gli elementi aggettanti, con particolare riferimento alla lesione in facciata principale; di eseguire il monitoraggio del quadro fessurativo;
- di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione degli accertamenti tecnici relativi anche a tutte le facciate prospicienti le aree di pubblico passaggio con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza al *Regolamento edilizio*, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso

straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.